

Lineamenti generali della previdenza pubblica e della previdenza complementare

Il rapporto tra Stato ed economia non si fonda solo sulle norme, ma deve andare verso quello che i Francesi definiscono come «*il mutare dello spirito pubblico*». Dagli anni '90, causa soprattutto la disastrosa situazione dei conti pubblici e i vincoli di finanza imposti dall'adesione al *trattato di Maastricht* la tendenza evolutiva spinge verso un ridimensionamento del *Welfare State*; lo Stato Sociale teorizzato da *Lord Beveridge* che «*segue il cittadino dalla culla alla bara*», si ritrae favorendo ed incentivando il passaggio culturale dal «*diritto comunque*» (mi spetta) al «*diritto responsabile*» (me lo costruisco). È un discorso che vale oggi e ancor più domani per la previdenza, ormai diventata argomento di discussione quotidiana: tante versioni in campo, tante ricette che contribuiscono a disorientare spesso il cittadino comune. «*Incentivare la previdenza integrativa, utilizzare il tfr, passare al contributivo pro rata, ridurre le aliquote contributive, passare dalla ripartizione alla capitalizzazione*»: l'unica certezza in tema di pensioni è che quella pubblica non basterà più! D'altra parte prima degli anni '90 l'ultima riforma in materia previdenziale risaliva al '68 (quella Brodolini che ancorava il trattamento INPS all'80% dell'ultima retribuzione); dal '92 ad oggi si sono succedute due riforme (la Amato nel '92 e la Dini nel '95) ed una «correttiva» (la Prodi nel '96); e sono state ben tre le commissioni di studio sul tema, la Castellino, la Onofri e la Brambilla nominate rispettivamente dai governi Berlusconi, Prodi e Berlusconi-bis e poi disegni di legge sulla trasformazione del tfr, il riordino fiscale della previdenza integrativa, emendamenti ed interventi correttivi sulle leggi finanziarie degli ultimi anni, un disegno di riforma in cantiere in Parlamento ... Ed ancora nonostante la massiccia dose di interventi l'«*emergenza pensioni*» appare un nodo irrisolto


con pericolosi squilibri tendenziali anche di ordine sociale, tant'è che qualche anno fa, provocatoriamente, il commissario UE Mario Monti intervenendo a Cernobbio al seminario Ambrosetti, esortava i giovani ad un vero e proprio «*sciopero generazionale*». La «capacità portante» del primo pilastro appare ridotta; conclusione: appare ormai una necessità costruirsi una «*pensione integrativa*».

La crisi del sistema previdenziale

«La sostenibilità economica, la stabilità temporale e l'equità intra ed intergenerazionale del sistema previdenziale sono di fondamentale importanza per la coesione sociale, la competitività e lo sviluppo del Paese», recita il documento redatto dalla «Commissione ministeriale per la valutazione degli effetti della legge n. 335/95» (Commissione Brambilla) nel settembre 2001. Ma quali sono i fattori destabilizzanti soprattutto in prospettiva del sistema previdenziale? Andiamo allora ad una analisi più approfondita delle cause di squilibrio del sistema pensionistico. Partiamo da alcuni concetti generali: il sistema pensionistico pubblico si basa finanziariamente sul meccanismo della RIPARTIZIONE: il pagamento delle pensioni è finanziato dal versamento dei contributi da parte dei lavoratori in attività. Tale struttura regge se esiste un equilibrio tra il numero dei lavoratori in attività e quello dei lavoratori in quiescenza. Il fondamento della ripartizione è allora un patto generazionale stipulato tra i giovani (forza lavoro attiva) e gli anziani (pensionati) improntato ad un criterio solidaristico. L'alternativa è rappresentata dalla CAPITALIZZAZIONE con i contributi versati del singolo lavoratore che vengono materialmente versati in un conto indi-

Metodi di calcolo		Meccanismo finanziario	
Retributivo	Contributivo	Ripartizione	Capitalizzazione
La pensione è ancorata alla media di un certo numero di retribuzioni	La pensione è correlata al monte contributi versato	I contributi versati dai lavoratori in attività finanziano i trattamenti pensionistici dei lavoratori in quiescenza	I contributi versati dal singolo lavoratore vengono investiti in un conto individuale

viduale e investiti nei mercati finanziari. Sul criterio della capitalizzazione si fonda invece la previdenza integrativa. Dal meccanismo di finanziamento passiamo invece al metodo di calcolo: le alternative sono il **RETRIBUTIVO** e il **CONTRIBUTIVO**. Con il retributivo l'ammontare della pensione viene ancorata alla media di un certo numero di retribuzioni; il contributivo collega invece l'ammontare pensionistico al monte contributi versato. Il contributivo porta ad una pensione agganciata alla contribuzione versata anno per anno (e rivalutata) e non più alle ultime retribuzioni.



Le cause della crisi

Lo squilibrio nasce oggi, stante il meccanismo di ripartizione, per cause di ordine demografico (allungamento della vita media, calo natalità), trasformazioni nel mercato del lavoro (disoccupazione, lavoro atipico), sociali (sommerso, ritardato impiego/attività professionale). La popolazione italiana è in corso di progressiva contrazione per effetto di una serie di *trasformazioni demografiche* rilevanti che producono un effetto «sensibile» sugli equilibri pensionistici. E in particolare:

- un tasso di natalità estremamente ridotto;
- il progressivo invecchiamento della popolazione;
- l'allungamento della vita media.

- il tasso di natalità italiano è di 1,1 figli per coppia, il più basso in Europa. I tassi di natalità più alti nel Belpaese sono quelli di Sicilia e Campania con 1,8 figli per coppia.

Popolazione anziana in Italia

Fasce di età	1990	2000	2010	2020
60 anni e più	19,8	22,9	25,7	29,3
60-79 anni	16,9	19,4	20,9	23,2
80 anni e più	3,0	3,5	4,8	6,1
85 anni e più	14,1	17,1	19,5	22,3

Società di Gerontologia presso l'Università Cattolica - Milano.
Dati in milioni.

Vita media alla nascita

	Maschi	Femmine
1994/1998	75,42	81,94
1999/2003	76,50	82,97
2004/2008	77,41	83,85
2009/2013	78,19	84,61
2014/2018	78,58	84,99

Commissione Onofri.

- la vita media si è progressivamente innalzata, passando dai 46,6 anni ad inizio secolo per gli uomini e 47,3 per le donne agli 86 per le donne e 80 per gli uomini «previsti» nel 2025. Il futuro sembra poi essere sempre più colorato d'«argento» con gli uomini che si prevede sopravviveranno mediamente fino a 80,1 anni nel 2020 e le donne fino a 86,3 (proiezioni ISTAT).

- si assiste ad un vero e proprio fenomeno di «senilizzazione» sia in termini attuali che prospettici.

L'effetto di tali componenti determina il rischio dell'esplosione di una vera e propria «bomba demografica», con un

possibile squilibrio tendenziale nell'indice di dipendenza, vale a dire il rapporto tra gli *over 65* e la popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni. Incidono ancora negativamente sulla stabilità del sistema pensionistico la disoccupazione e l'economia sommersa (*in entrambi i casi non si versano contributi*). Il tasso di disoccupazione nazionale è particolarmente elevato con un pressoché raddoppio nelle regioni meridionali. Il fenomeno è poi particolarmente diffuso nel mondo giovanile con un ritardato ingresso nel mondo del lavoro (*«sindrome del ritardo»*) e per costume (*mammismo*) e per carenza di offerta. Il nucleo familiare agisce spesso e volentieri da vero e proprio ammortizzatore sociale (in cui spesso paradossalmente il capofamiglia è pensionato); il 67,6% dei giovani tra 20 e 29 anni *«dipende»* economicamente dalla famiglia, l'87% dei giovani tra 20 e 29 anni vive poi con i genitori. Va poi considerato il fattore *«sommerso»* (secondo recenti dati Censis sono in nero tre dipendenti su dieci).

▼ **Paesi con più di 10 milioni di abitanti: in aumento le persone che hanno più di 60 anni**

2002		2005	
Italia	24,5	Giappone	35,1
Giappone	24,3	Italia	34
Germania	24	Germania	33,2
Grecia	23,9	Grecia	31,6
Belgio	22,3	Spagna	31,4
Spagna	22,1	Belgio	31,2
Portogallo	21,1	Regno Unito	29,4
Regno Unito	20,8	Paesi Bassi	29,4
Ucraina	20,7	Francia	28,7
Francia	20,5	Canada	27,9

ONU 2001.

▼ **Come si è evoluta la famiglia dal 1951 al 2001**

Figli/nipoti	-18,7%
Genitori	+39,3%
Nonni	+109,6%
Bisnonni	+284,3%

Il «nuovo» sistema pensionistico

La stagione di riforme aperta con la fine del 1992 (legge 421/1992) ha portato non solo ad un ridimensionamento della copertura pensionistica pubblica quanto più in generale ad un ridisegno complessivo della intera struttura del sistema previdenziale italiano. Si è introdotto infatti nel sistema il principio della diversificazione del risparmio previdenziale perseguendo l'efficienza nell'allocatione delle risorse con una componente privata a capitalizzazione accanto a quella pubblica a ripartizione e basata sul metodo contributivo.

Si abbina cioè, come ci si vedrà, il tasso di rendimento dei mercati finanziari (fondi pensione) al tasso di crescita dell'economia reale (contributivo).

Si determina infatti il passaggio ad un sistema previdenziale misto articolato su più livelli (ente di previdenza obbligatorio, fondi pensione) e più redditi pensionistici (pensione obbligatoria di base, pensione erogata dal fondo pensione, rendita assicurativa).

L'architettura del sistema pensionistico, come emerge dalle recenti riforme pensionistiche, si strutturava fino al 31 dicembre 2000 su tre pilastri:

Pilastro	Strumento	Percentuale copertura futura stimata rispetto all'ultima retribuzione
Previdenza obbligatoria	Inps/Inpdap/Inpdai	60
Previdenza complementare	Fondi pensione	25-30
Previdenza integrativa	Polizze vita	25-20

Dal 1 gennaio 2001 (entrata in vigore del dlgs.47/2000) si delinea una differenziazione netta tra **previdenza collettiva** e **previdenza individuale** con una nuova architettura pensionistica così strutturata:

Previdenza pubblica	Previdenza collettiva	Previdenza individuale
Inps	Fondi pensione di categoria (fondi chiusi)	Fondi pensione aperti Contratti assicurativi a contenuto previdenziale (piani di previdenza individuale)

Volendo allargare lo spettrogramma di osservazione il futuro reddito degli anziani sarà allora la sommatoria di più componenti:

- la prestazione erogata dai regimi obbligatori di base (Inps, Inpdap);
- la prestazione erogata dagli strumenti di secondo pilastro (fondi pensione ad ambito definito o adesioni collettive ad un fondo aperto);
- la prestazione erogata dalle forme pensionistiche complementari individuali;
- rendite finanziarie, assicurative o immobiliari.



▼ I pilastri della serenità

Pensione pubblica	Inps/Inpdap/Inpdai/casse di previdenza
Previdenza collettiva	Fondi pensione chiusi (vantaggio fiscale)
Previdenza individuale	Fondi pensione aperti/piani individuali di previdenza (vantaggi fiscali)
Lavoro	Nuova occupazione Collaborazioni coordinate e continuative Prestazioni occasionali
Rendite finanziarie	Cedole Btp, Cct, obbligazioni Fondi comuni a rimborso programmato Fondi comuni a distribuzione dei proventi Polizze con cedola
Rendite assicurative	Contratti di rendita differita (rivalutabili, index, unit) Contratti di rendita immediata
Rendite immobiliari	Fitti appartamenti, locali

Pilastri a confronto

Ecco invece le principali differenze tra pilastro pubblico e pilastri privati. In primo luogo mentre la previdenza pubblica si basa sul meccanismo finanziario della RIPARTIZIONE, i pilastri della previdenza integrativa si fondano sulla CAPITALIZZAZIONE.

L'adesione alla previdenza pubblica ha poi natura **OBBLIGATORIA**; quella alla previdenza complementare ha invece natura **VOLONTARIA**.

Va comunque specificato che l'adesione alle forme pensionistiche complementari è fondata sul principio della volontarietà, in quanto il lavoratore è libero di aderire o meno ad una forma di previdenza integrativa; una volta manifestata tale volontà invece il lavoratore deve necessariamente sottostare alle norme che regolano il rapporto con il fondo; è pertanto tenuto al versamento della contribuzione a proprio carico ed è soggetto ai limiti previsti dalla legge in merito ai riscatti, alle anticipazioni, alla liquidazione del capitale. La volontarietà è limitata al momento dell'adesione ma il lavoratore non può modificare il contenuto del rapporto che viene predeterminato in larga misura dalla legge nonché dallo Statuto o dal Regolamento del fondo. Va sottolineato ancora come ciascuno dei pilastri integrativi assolva ad una diversa funzione di copertura del divario (*gap*) che si genera tra l'ultima retribuzione e la copertura pensionistica pubblica.

La coesistenza era peraltro voluta dal legislatore, come testimoniato dalla normativa fiscale in vigore fino al 31 dicembre 2000, secondo cui la deduzione dei contributi a fondo pensione poteva coabitare con le detrazioni previste a beneficio delle polizze vita (1). La complementarità viene ancor di più accentuata dalla nuova normativa fiscale come avremo modo di approfondire.

(1) Secondo tali disposizioni tributarie i contributi versati a fondo pensione erano deducibili:

- a) per i lavoratori dipendenti nei limiti del 2% del reddito annuo con un massimo di 2,5 milioni;
- b) per i lavoratori autonomi nei limiti del 6% del reddito annuo con un massimo di 5 milioni.

Le polizze vita erano invece detraibili con aliquota del 19% su un premio annuo massimo di 2,5 milioni.

	Previdenza pubblica	Previdenza complementare
Modalità adesione	Obbligatoria	Volontaria
Meccanismo finanziamento	Ripartizione	Capitalizzazione
Natura	Pubblica	Privata
Funzionamento	Benefici/contributi definiti	Contributi definiti

Le linee guida della previdenza pubblica

Le principali linee guida seguite, in particolare dalla legge 335/95 (riforma Dini) sono state:

- calcolo delle pensioni secondo il metodo contributivo;
- innalzamento età pensionabile (fino a 65 anni per gli uomini e fino a 60 per le donne);
- flessibilità nell'accesso al pensionamento;
- armonizzazione degli ordini pensionistici;
- introduzione delle forme pensionistiche complementari;
- estensione della tutela pensionistica alle categorie che ne sono ancora sprovviste;
- stabilizzazione della spesa pensionistica in rapporto al prodotto Interno lordo.

Passiamo ora in rassegna quelli che sono i principali aspetti e caratteristiche della previdenza pubblica.

La contribuzione

Il mezzo ordinario per finanziare le prestazioni previdenziali è rappresentato dai contributi. Esistono essenzialmente quattro tipologie di contribuzione: la obbligatoria, la figurativa, quella da riscatto, la volontaria.

- **OBBLIGATORIA:** si calcola con *aliquote contributive* calcolate dai datori di lavoro in *percentuale sulla retribuzione*, con onere ripartito a carico del datore di lavoro e dei lavoratori. L'importo dei contributi varia a seconda della «categoria» dei lavoratori. Nel rapporto di lavoro subordinato il contributo è per i 2/3 a carico dell'azienda e per 1/3 pagato dal singolo dipendente. L'aliquota contributiva è fissata nel 32,70%: l'onere che spetta all'im-

presa quindi è del 23,81%, quello dei lavoratori dell'8,89%. Gli artigiani finanziano il proprio fondo pensioni versando all'INPS il 16,60% del reddito prodotto (quello dichiarato al Fisco) nell'arco dell'anno. L'aliquota dei commercianti è leggermente superiore: 16,99%. Per coloro che svolgono un'attività di collaborazione coordinata e continuativa (consulenti, amministratori di società) l'aliquota contributiva è rimasta ferma all'originaria misura del 10% per chi già gode di una tutela previdenziale obbligatoria (compresi i pensionati); mentre per chi non ha altra copertura è attualmente pari al 14% di cui il 13,5% destinato al fondo pensioni e lo 0,5% utilizzato per finanziare il fondo maternità e gli assegni familiari. Anche per i parasubordinati come per gli artigiani e i commercianti l'aliquota è destinata a salire gradualmente sino a raggiungere (nel 2014) il 19%. La contribuzione obbligatoria si prescrive nell'arco di 10 anni; trascorso questo periodo per recuperare un eventuale buco assicurativo non resta che il riscatto.

- **FIGURATIVA:** è a carico della *solidarietà sociale*. Si applica per periodi riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura della pensione, ma in cui di fatto non sono stati versati contributi agli enti previdenziali, né dal lavoratore né dal datore di lavoro (percezione indennità di disoccupazione, cassa integrazione, indennità di mobilità, servizio militare e sostitutivo civile relativamente all'obiezione di coscienza, malattia o infortunio, aspettativa durante la quale il dipendente viene chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive, cariche sindacali provinciali o nazionali). I contributi figurativi sono accreditati su richiesta degli interessati, normalmente in occasione della domanda di pensione: non esistono termini di scadenza; fanno eccezione i periodi di disoccupazione, cassa integrazione e mobilità, assistenza antitubercolare in cui si procede all'accredito d'ufficio da parte dell'INPS.
- **RISCATTO:** facoltà concessa al lavoratore di poter coprire ai fini pensionistici e previdenziali, a proprio carico, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa (riscatto laurea, lauree brevi,

dottorato di ricerca). A differenza della copertura figurativa che è gratuita il riscatto è sempre a titolo oneroso (dal 2001 si ha diritto alla deduzione integrale dal reddito).

- **VOLONTARIA:** facoltà concessa ai lavoratori del settore privato e successivamente estesa anche ai lavoratori dell'area pubblica di poter versare contributi, con onere a proprio carico, al fine di raggiungere quanto meno i requisiti contributivi minimi che danno diritto alla pensione.

Le prestazioni

Le prestazioni pensionistiche sono:

- **pensione di vecchiaia;**
- **pensione di anzianità;**
- **pensione di invalidità;**
- **pensione ai superstiti.**
- **PENSIONE DI VECCHIAIA:** spetta al raggiungimento dell'età pensionabile o per raggiunti limiti di età anagrafica e/o di servizio. Fino al 1993 gli Italiani potevano lasciare il lavoro a 55 e 60 anni, i limiti più bassi d'Europa. È questo il principale motivo per cui con la riforma Amato del 1992 si è deciso di elevare le soglie rispettivamente a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini con un passaggio graduale dalle vecchie alle nuove regole. Quali sono allora i requisiti per la pensione di vecchiaia? In primo luogo l'età, che deve essere 60 anni per le donne, 65 anni per gli uomini; poi un periodo minimo contributivo di 20 anni (è stato elevato sempre a partire dal 1 gennaio 1993 da 15 a 20 anni in ragione di un anno ogni due).

▼ Età pensionabile nel tempo

Decorrenza pensione	Limite di età	
	Uomini	Donne
1-1-94/30-6-95	61	56
1-7-95/31-12-96	62	57
1-1-97/30-6-98	63	58
1-7-98/31-12-99	64	59

L'aumento dell'età pensionabile non ha coinvolto i lavoratori autonomi. Il trattamento già prima della riforma Amato del 1993 veniva corrisposto al compimento dei 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Anche per gli artigiani e i commercianti il minimo contributivo richiesto per la pensione è stato elevato gradualmente a partire dal 1 gennaio 1993 da 15 a 20 anni sempre al ritmo di un anno ogni due. Le esclusioni dall'applicazione del requisito minimo dei 20 anni sono limitate a due situazioni:

1. coloro che alla data del 31 dicembre 1992 avevano già maturato il requisito dei 15 anni;
2. coloro i quali (entro al stessa data del 31 dicembre 1992) risultavano autorizzati a effettuare versamenti volontari. Chi si trovava in una di queste condizioni potrà quindi contare sul vecchio requisito dei 15 anni.

- **PENSIONE DI ANZIANITÀ:** matura prima del raggiungimento dell'età pensionabile o del limite massimo di anzianità di servizio in presenza di determinati requisiti assicurativi (numero di anni di contribuzione) e anagrafici (età stabilita dall'ordinamento). Le riforme sono intervenute nel rendere più stringenti i requisiti previsti. Se fino al 1995 per la pensione di anzianità bastava raggiungere i 35 anni di contributi ora bisogna avere anche l'età giusta (riforma Dini); la nuova formula consente di poter lasciare il lavoro con i classici 35 anni di contributi (1820 settimane) come avveniva in precedenza in concorso con un'età prefissata in alternativa con un'anzianità contributiva superiore a 35 anni a prescindere dall'età. Al pensionamento anticipato si può arrivare percorrendo due diverse corsie:

1. 35 anni di contributi e un'età minima di 57 anni (il limite di età partito da 52 anni è gradualmente salito sino a raggiungere i 57 anni proprio dal 2002);
2. 40 anni di contributi indipendentemente dall'età, anche se il requisito alternativo sta pian piano facendosi più rigido: si è partiti da 36 anni e si taglierà il traguardo dei 40 nel 2008. Nel 2002 e nel 2003 bisogna aver maturato 37 anni di versamenti.

La riforma Dini del 1995 ha disegnato per il nostro sistema previdenziale una lunga fase transitoria che interessa non solo le pensioni anticipate (anzianità) ma anche quelle ordinarie. In particolare la pensione di vecchiaia come siamo abituati a conoscere continuerà a esistere unicamente per chi aveva già aperta una posizione assicurativa al 31 dicembre 1995; e continuerà ad essere pagata quindi non solo a chi all'epoca aveva già maturato 18 anni di contributi ma anche ai più giovani cioè quelli che ricadono nel sistema misto (retributivo e contributivo). Le regole, salvo ulteriori giri di vite restano quelle attualmente in vigore: età di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini con una copertura contributiva di almeno 20 anni. Esaurita la fase transitoria esisterà solo una forma di pensione che sostituirà sia quella di vecchiaia che di anzianità. In pratica la nuova vecchiaia interesserà tutti coloro che hanno iniziato a lavorare solo dal 1 gennaio 1996 in poi e per ottenerla saranno richieste le seguenti condizioni:

1. età non inferiore a 57 anni (sia per gli uomini che per le donne);
 2. minimo contributivo corrispondente ad attività di lavoro effettivo (non conterranno quindi i contributi volontari e da riscatto) almeno pari a 5 anni;
 3. importo del trattamento non inferiore a 1,2 volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale.
- **PENSIONE DI INVALIDITÀ:** viene concessa con riferimento al grado di incapacità all'attività lavorativa. Assume denominazioni diverse a seconda del fondo o gestione ed a seconda del *livello di invalidità, assegno di invalidità o pensione di inabilità*. Per ogni tipo di prestazione variano i requisiti contributivi di accesso ed il calcolo della pensione.
 - **PENSIONE AI SUPERSTITI:** viene concessa ai superstiti di deceduti in attività o di pensionato (*reversibilità*). Detta prestazione varia in funzione del numero dei beneficiari e, dopo la lg 335/95, anche del reddito posseduto dai beneficiari.

Due sono le fattispecie:

1. pensione di reversibilità: spetta quando il familiare risultava già titolare di una pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità;
 2. pensione indiretta: spetta al coniuge e ai figli di un lavoratore scomparso mentre era ancora in attività. Perché scatti il diritto il familiare scomparso deve aver maturato indipendentemente dall'età 15 anni di contributi (il minimo previsto per la pensione di vecchiaia prima della riforma Amato) oppure un minimo di 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data del decesso.
- **METODO DI CALCOLO:** una delle principali innovazioni introdotte dalle riforme è rappresentata dal nuovo sistema di calcolo delle prestazioni basato sull'ammontare dei contributi versati (sistema contributivo) invece che sul livello delle retribuzioni percepite (sistema retributivo).
I lavoratori, dal 1° gennaio 1996, sono suddivisi in tre fasce:
 - a) lavoratori che accedono per la prima volta a un rapporto di lavoro e conseguentemente ad una posizione previdenziale per cui il metodo di calcolo è solo contributivo;
 - b) lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno superato 18 anni di anzianità contributiva per cui la pensione è calcolata con il metodo retributivo;
 - c) lavoratori che al 31 dicembre 1995 non hanno raggiunto 18 anni di anzianità contributiva, per i quali la pensione è calcolata in due quote:
 - metodo retributivo per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995;
 - metodo contributivo per gli anni che decorrono dal 1° gennaio 1996 fino alla data del pensionamento.Questi lavoratori peraltro hanno la facoltà di scegliere l'intero sistema contributivo rinunciando quindi al sistema misto (sia per quanto riguarda i requisiti sia per il calcolo della rendita) a condizione che possano far valere complessivamente 15 anni di versamenti di cui almeno 5 effettuati dal 1° gennaio 1996 in poi.



La previdenza complementare

Le forme di previdenza complementare si concretizzano in soluzioni di previdenza collettiva e forme di previdenza individuale.

PREVIDENZA COLLETTIVA: Le forme di previdenza collettive sono rappresentate dai fondi pensione chiusi e dalle adesioni collettive a fondi pensione aperti. Oltre all'adesione individuale ai singoli soggetti ai fondi pensione aperti possono aderire anche collettività di lavoratori. Infatti le parti della contrattazione sindacale possono decidere attraverso un accordo collettivo di prevedere l'adesione ad un fondo aperto anziché ricorrere alla costituzione di un fondo di natura contrattuale e associativa. L'adesione collettiva ai fondi pensione aperti tuttavia è ammessa unicamente qualora non risulti istituito un fondo pensione negoziale destinato alla medesima collettività di lavoratori.

PREVIDENZA INDIVIDUALE: Le forme individuali di previdenza complementare possono essere realizzate tramite:

- adesione individuale al fondo aperto: in questo caso l'adesione avviene a livello individuale in assenza di pattuizioni da parte della contrattazione collettiva; di conseguenza per i lavoratori dipendenti non è prevista una contribuzione da parte del datore di lavoro né la destinazione al fondo di quote del trattamento di fine rapporto
- contratti di assicurazione sulla vita: aventi finalità esclusivamente previdenziale soggetti alla medesima disciplina prevista per i fondi pensione ad esempio in materia di limiti alla liquidazione della prestazione in forma di capitale, di riscatti, di requisiti per l'accesso alle prestazioni.

Il ruolo dei fondi pensione

I fondi pensione hanno rappresentato una delle novità più a lungo attese nel panorama finanziario (oltre che previdenziale) italiano, al punto che qualcuno ne ha paragonato il travagliato avvento alla celebre opera di Samuel Beckett «Aspettando Godot». Va detto comunque per onestà intellettuale che anche altrove la genesi della previdenza complementare è stata lunga e articolata. Un esempio per tutti: l'ERISA, la legge fondamentale americana sui fondi pensione promulgata nel 1974, ha una storia di continui emendamenti e di modifiche ai provvedimenti attuativi e interpretativi. D'altronde l'importanza dei fondi pensione non si riduce al pur importantissimo (e primario) ruolo di «stampella» del sistema pensionistico pubblico. Cerchiamo allora di individuare le possibili funzioni cui potranno assolvere «a regime» i fondi pensione, con particolare attenzione all'«impatto» sui mercati finanziari:

RUOLO PREVIDENZIALE: l'obiettivo prioritario è quello di alleggerire il deficit degli Enti previdenziali pubblici allentando (è auspicabile per rilanciare l'occupazione) la pressione contributiva. «Leggendo oltre le righe» va osservato come la previdenza complementare rappresenta l'opportunità anche culturale di crescita dell'Italiano medio, affetto da quella che si definisce come «sindrome di Peter Pan», la necessità cioè di essere sempre accompagnato per mano dall'assistenza statale. Lo sviluppo dei fondi pensione si basa infatti sul principio dell'assunzione da parte del singolo di maggiori responsabilità sia in merito alla scelta del proprio futuro pensionistico (decidendo se aderire o meno al fondo), sia soprattutto in relazione all'esigenza di verificare l'andamento dei propri contributi accantonati (e cioè la capacità del gestore del fondo).

RUOLO SOCIALE: i fondi pensione possono temperare il potenziale «strappo generazionale». Lo squilibrio del nostro sistema pensionistico fondato com'è noto sul meccanismo della ripartizione, determina infatti, utilizzando un termine di gran moda, un «conflitto d'interessi» tra le giovani generazioni (lavoratori attivi contribuenti) e quelle anziane (pensionati percettori) Tale situazione tende d'altronde ad un progressivo peggioramento, se si considera che

viene stimato che entro il 2050 dovrebbe crescere di oltre il 50% il «rapporto di dipendenza»: passeranno da 80 a 120 le persone in età «non da lavoro» ogni 100 attivi.

RUOLO FINANZIARIO: i fondi pensione, a regime, diventeranno dei veri e propri investitori istituzionali. Per comprendere le possibili dimensioni del fenomeno si pensi che il CALPERS, il fondo pensione dei dipendenti pubblici californiani, amministra circa 142 milioni di dollari, pari a 230.000 miliardi di «vecchie» lire, più di un decimo del PIL italiano. Possono considerarsi allora come ulteriore tappa della costante riforma del sistema finanziario italiano in un *continuum* che tende alla transizione da un modello finanziario renano del tipo banca/impresa ad uno invece di stile anglosassone mercato/impresa. Quali gli effetti finanziari prodotti dai fondi pensione? In *primis* un notevole afflusso di liquidità con l'irrobustimento di un mercato azionario come il nostro in fin dei conti ancora «sottile». Considerando poi l'ottica di lungo periodo degli investimenti dei fondi pensione e la prevedibile «massa critica» va rimarcato il ruolo moderatore e stabilizzatore del mercato azionario rispetto a possibili ondate speculative. Molto importante ancora il contributo che i fondi pensione possono dare al passaggio da un «capitalismo familiare» ad una economia di *public companies* (azionariato diffuso). Si agevolerebbe così un maggiore dinamismo imprenditoriale ampliando anche la gamma delle possibili soluzioni di finanziamento per le imprese. Sempre in ottica di sviluppo i fondi pensione possono poi investire fino al 20% delle proprie risorse in strumenti di venture capital (fondi d'investimento chiusi), consentendo l'acquisizione di partecipazioni di minoranza «strategiche» in aziende ad alta potenzialità di crescita

D'altronde il venture capital in Italia, rispetto al resto d'Europa, sembra poter avere grandi possibilità di sviluppo essendo molto diffuso un forte tessuto di pmi, aziende che spesso si trovano in una posizione di leadership nel loro mercato di nicchia; rispetto al contesto europeo è infatti un mercato meno sofisticato ed evoluto sia in termini di regolamentazione ma che allo stesso tempo può offrire maggiori possibilità di alti ritorni e di posizioni di leadership nel mercato.

Essenziale poi l'impulso che i fondi pensione potranno dare in termini di controllo e di trasparenza sull'efficienza gestionale del management delle imprese di cui si detengono partecipazioni in portafoglio (i fondi pensione hanno sempre diritto di voto), con un benefico effetto in termini di democrazia societaria e di tutela delle minoranze (quello che si definisce «parco buoi»).

SVILUPPO MERCATO IMMOBILIARE: la normativa dispone che i fondi pensione gestiscono le risorse (anche) «mediante sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari.... nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi». È opinione però diffusa, anche alla luce delle relazioni governative in materia, che solo i «vecchi» fondi pensione (quelli costituiti prima del '92) possono detenere direttamente immobili, mentre i «nuovi» fondi pensione possono approcciare al mattone unicamente attraverso i fondi immobiliari. Il fenomeno si inserisce in un momento in cui il mattone è visto sempre più come *investimento dinamico*, e non più come «prima casa» o al massimo come «bene rifugio». Il tasso di innovazione del settore sembra elevato: basti considerare la fase di sviluppo del mercato delle locazioni, la dismissione degli immobili degli enti previdenziali, la cessione dei beni del Ministero della Difesa (l'ultima sdemanializzazione risale ai tempi di *Quintino Sella*), il sempre maggiore ricorso ad operazioni di *spin/off* (*scorporo*) del patrimonio immobiliare da parte di società operanti in settori diversi, l'approvazione della legge sulla *securization*, la proposta di legge avanzata dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulla introduzione della formula del *risparmio casa*.

RELAZIONI INDUSTRIALI: sarebbe proprio il caso di dire «last but not least» (ultimo ma non inferiore), i fondi pensione, in particolare quelli «chiusi aziendali», saranno il perno delle moderne relazioni industriali (rapporti imprese/sindacati).


Aspetto da «curare» con estrema attenzione riguardo poi il possibile inserimento della previdenza complementare nell'ambito dei sistemi premianti particolarmente nei confronti dei manager, come valida alternativa o aggiunta a piani di stock options.

SHARE ECONOMY: i fondi pensione si inseriscono poi *pleno iure* nel dibattito in corso sulla democrazia economica con riferimento all'azionariato diffuso dei dipendenti (storicamente l'«azionariato popolare» in Italia fu proposto per la prima volta dal conservatore *Sidney Sonnino* all'indomani del regicidio di Monza), nella *share economy*, secondo l'autorevole parere del governatore Fazio «il lavoro partecipa, con la variazione dei compensi e dei costi, alle vicende dell'impresa realizzandosi, pur nella distinzione dei ruoli, una collaborazione strategica tra impresa e lavoratori». In una democrazia economica avanzata la partecipazione del lavoratore dipendente alle sorti dell'impresa può assumere anche la forma di possesso di una parte del capitale e realizzare, per tale via, una «cointeressenza più ampia».



Cosa sono e come funzionano i Fondi Pensione

I fondi pensione sono organismi di investimento collettivo del risparmio previdenziale. Vediamone ora in maniera schematica il funzionamento.



- **ADESIONE:** attraverso la scheda o prospetto informativo il risparmiatore (prima del dlgs.47/2000 coincideva necessariamente con lo status di lavoratore) conosce le caratteristiche del fondo pensione, le politiche d'investimento, le performance passate e i rischi, i costi (d'entrata, d'uscita, di gestione), i versamenti e le possibilità di trasferimento, riscatto e anticipazioni e le modalità di erogazione della pensione integrativa. L'ingresso del lavoratore al fondo pensione si concretizza attraverso la compilazione dell'apposita scheda di adesione (o modulo di sottoscrizione), con la indicazione delle caratteristiche dell'aderente, le sue scelte in tema di linee di investimento, la contribuzione in percentuale del reddito. Registrata la adesione, il fondo pensione «apre» un conto individuale intestato al singolo risparmiatore.
- **CONTRIBUZIONE:** la contribuzione rappresenta la linfa di funzionamento di un fondo pensione. Nell'adesione individuale ad un fondo pensione aperto la contribuzione è decisa dal lavoratore autonomo o dal libero professionista, per i fondi pensione chiusi le quote di contribuzione sono stabilite dalle parti istitutive (impresa e sindacato) in sede di contrattazione collettiva e derivano da tre fonti:
 - dal datore di lavoro;
 - dal lavoratore;
 - dal TFR (trattamento di fine rapporto).
 Il «*quantum*» di contribuzione è determinato in genere in misura proporzionale rispetto al reddito annuale. La quota di TFR prelevata è pari al contributo del dipendente e di quella a carico del datore di lavoro; per i lavoratori la cui prima occupazione si sia perfezionata in data successiva al 28 aprile 1993 il versamento del TFR è integrale.
- **GESTIONE FINANZIARIA:** I contributi versati vengono investiti dal gestore secondo la linea scelta dal risparmiatore al momento dell'adesione in base alla triade di considerazioni legata al *profilo rischio/rendimento/orizzonte temporale*. In genere il fondo pensione è multicomparto, essendo cioè strutturato in diverse li-

nee d'investimento (azionario, obbligazionario, bilanciato, monetario, a rendimento minimo garantito). La prestazione finale (quanto percepirò in termini di pensione integrativa) dipenderà allora essenzialmente dalla capitalizzazione dei contributi versati.

- **PRESTAZIONI:** la normativa prevede o la conversione del montante individuale in una rendita vitalizia al 100%, o l'incasso al 50% in unica soluzione e comunque la conversione in rendita del residuo 50%. Come si trasforma tecnicamente il montante individuale in pensione? La trasformazione viene fatta da una compagnia assicurativa con cui il fondo pensione stipula apposita convenzione, cui viene trasferito il montante quale «prezzo» (premio unico) per acquistare il flusso di reddito annuo che costituisce la pensione complementare. L'assicurazione utilizza essenzialmente tre parametri:

- le tavole demografiche di mortalità (per sesso ed età);
- il tasso tecnico d'interesse (minimo garantito);
- i caricamenti (commissione assicurativa per il servizio di erogazione della rendita).

Da questi tre elementi si ricava con formula attuariale un *coefficiente tecnico* di trasformazione che, moltiplicato per il montante (al netto della imposizione fiscale), dà la *rendita vitalizia* complementare da erogare.

I fondi pensione possono erogare due assegni:

- la pensione complementare di vecchiaia;
- la pensione complementare di anzianità.

Il lavoratore iscritto al fondo pensione ha diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio. Per maturare il diritto alla pensione complementare di vecchiaia bisogna essere comunque iscritti al fondo da almeno 5 anni (in caso contrario si può riscattare la propria posizione alle condizioni stabilite dalla legge e dal fondo). Per ottenere invece la pensione complementare di anzianità bisogna aver cessato l'attività lavorativa che comportava la partecipazione al fondo pensione ; bisogna cioè aver raggiunto un'età pari a quella stabilita per il pensionamento di vec-

chiaia nell'ordinamento obbligatorio diminuita di almeno 10 anni. In ogni caso per avere diritto alla pensione complementare di anzianità bisognerà comunque vantare almeno 15 anni di iscrizione al fondo pensione.

- **RISCATTO:** è possibile riscattare definitivamente a due condizioni:

- se si smette di lavorare;
- se non sussistono più i requisiti di partecipazione al fondo stabiliti dalle fonti istitutive.

In entrambi i casi il lavoratore può «recuperare» i contributi versati naturalmente comprensivi del rendimento maturato fino a quel momento. Le fattispecie concrete sono ad esempio il licenziamento, il cambiamento di lavoro, la morte, l'invalidità permanente, la cessazione dell'attività non per pensionamento. Va comunque detto come nel caso particolare del venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo il lavoratore, oltre al riscatto, ha altre due possibilità:


- iscriversi se esiste alla cassa previdenziale del nuovo comparto produttivo;
- aderire ad un fondo aperto.

Ne consegue che il fondo pensione è un impegno a lungo termine, presentando un attenuato grado di liquidità (*markeability*) considerando che le quote di partecipazione al fondo non sono liquidabili (vendibili) sul mercato come si farebbe invece con normali titoli finanziari. Altro elemento di rigidità è ancora rappresentato dalla circostanza per cui i lavoratori dipendenti non possono «esigere» il TFR maturato al termine di ogni rapporto di lavoro ma solamente al termine della intera carriera lavorativa. Il forte legame lavoratore/fondo pensione va rinvenuto poi anche nella considerazione per cui sia andando in pensione che in caso di sospensione del rapporto di lavoro (e di conseguenza della retribuzione e dei contributi) il lavoratore resta associato al fondo. Ed ancora, in caso di cassa integrazione guadagni se si passa da un rapporto di lavoro a tempo pieno ad uno di tipo parziale, se si è temporaneamente in malattia, non cambia nulla nel rapporto tra lavoratore e fondo pensione; sem-

plidamente il contributo versato si riduce in proporzione alla riduzione della retribuzione annua. In caso poi di mobilità esterna o di perdita del posto di lavoro se lo si desidera si può mantenere l'iscrizione al fondo senza versare i contributi. In caso di morte prima del raggiungimento dell'età pensionabile il montante accumulato viene ereditato dal coniuge, dai figli o dai genitori (a carico) ovvero da altro beneficiario espressamente indicato dal lavoratore

- **TRASFERIMENTO:** dopo un periodo di permanenza minima di cinque anni (i primi cinque anni di istituzione del fondo, dopo saranno solo tre) è possibile trasferire la propria posizione pensionistica ad altro fondo pensione. È importante sottolineare come il trasferimento da fondo a fondo è fiscalmente neutrale (*portabilità*). Il trasferimento riguarda l'intera posizione individuale e non solamente le quote maturate per effetto del trasferimento del TFR e del contributo del lavoratore.
- **ANTICIPAZIONI:** l'istituto dell'anticipazione su fondo pensione deriva dall'anticipazione sul TFR prevista dall'art. 2120 cc così come modificato dalla legge 297 dell'82. Nella normativa originaria sui fondi pensione si prevedeva infatti che fosse possibile chiedere anticipazioni sulla sola quota di TFR «a fondo pensione», dopo che fossero trascorsi almeno 8 anni per far fronte a spese sanitarie o per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli documentato da atto notarile. Nel '99 con la legge n.133 oltre a questi due casi sono stati aggiunti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione della casa stessa, in pratica tutte quelle spese che danno il diritto alla detrazione IRPEF al 36%. Con lo stesso provvedimento sono stati anche ampliati gli importi «anticipabili», non più limitati alle sole quote di TFR ma rappresentati invece dall'intera posizione maturata dal lavoratore. Volendo essere sottili, con l'anticipazione sul fondo pensione si conferisce la possibilità a categorie di lavoratori come gli autonomi e i liberi professionisti di beneficiare «di

fatto» di un istituto come quello della «liquidazione» che non è loro proprio essendo invece connaturato al rapporto di lavoro dipendente.



Metodi di calcolo

- **IL RETRIBUTIVO:** il sistema di calcolo si basa su due elementi: il numero degli anni di contribuzione e la media delle retribuzioni, aggiornate, percepite nell'ultimo periodo di attività. L'ammontare della pensione è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione. Volendo allora approssimare empiricamente una formula la pensione pubblica si determina così:

$$\text{Pensione} = \text{anni di contribuzione} \times 2\% \times \text{retribuzione media}$$

Semplificando l'ammontare della pensione è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all'80% con 40 anni. Va detto che la percentuale del 2% si riduce progressivamente all'aumentare di quello che si definisce «tetto (retribuzione) pensionabile». Con la riforma Amato dal 1 gennaio 1993 l'ammontare della rendita è costituito dalla somma di due distinte quote (A+B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992: la seconda (B)

corrispondente all'anzianità contributiva acquisita dal 1 gennaio 1933 in poi

La retribuzione pensionabile è costituita, dal 1 maggio 2001, dalla media annua degli stipendi percepiti nell'ultimo decennio di attività; precedentemente fino al 31 dicembre 1992 le retribuzioni prese a base per il calcolo della pensione erano determinate dalla media degli ultimi cinque anni.

- **IL CONTRIBUTIVO:** Il sistema di calcolo è collegato alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa. Ciascun lavoratore con il contributo dell'azienda in cui lavora, effettua ogni mese un versamento; il capitale così costituito produrrà «interessi» legati all'inflazione e all'andamento del Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale degli ultimi cinque anni. In questo modo più cresce economicamente il Paese più si alzano gli «interessi» e quindi il capitale. Alla fine tutti i versamenti e gli interessi (*montante contributivo «individuale»*) vengono moltiplicati per un coefficiente («*coefficiente di trasformazione*») che rapporta il trattamento all'età del pensionato premiando chi arriva alla soglia lavorativa dei 65 anni. Si dovrà allora moltiplicare il totale dei contributi versati (*«montante»*) per un coefficiente rapportato all'età di pensionamento, da 57 a 65 anni. Il sistema contributivo si differenzia da quello retributivo anche su un altro punto fondamentale: l'esistenza di un tetto contributivo pensionabile cioè di un limite oltre il quale non sono dovuti i contributi; allo stesso tempo la quota di retribuzione che eccede il tetto non darà alcun beneficio in termini di pensione. Il massimale viene annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il valore utile per l'anno 2002 era pari a 78.507 euro.

Volendo riportare anche per il contributivo una formula semplicistica di riferimento:

$$\text{Pensione: coefficiente di trasformazione} \times \\ \times \text{montante contributivo}$$

dove:

Montante contributivo = 33% del reddito accumulato al tasso di crescita medio del pil nominale.



Le tipologie

Per individuare i fondi pensione si può seguire un triplice «criterio» di classificazione:

- ORDINE CRONOLOGICO/TEMPORALE: VECCHI/NUOVI FONDI PENSIONE;
- CONTRIBUZIONE/PRESTAZIONE: FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE/PRESTAZIONE DEFINITA;
- IN BASE ALLA FONTE ISTITUTIVA: FONDI PENSIONE CHIUSI/APERTI.
- ORDINE CRONOLOGICO/TEMPORALE: si distinguono le vecchie casse dai nuovi fondi pensione. Le vecchie casse sono i fondi nati prima del 15 novembre 1992, prima cioè del dlgs.124/93 (riforma Amato), la «pietra miliare» della nuova previdenza. Il fenomeno ha dimensione tutt'altro che irrilevante: sono infatti già un milione e mezzo gli Italiani iscritti a forme di previdenza preesistenti, per un totale di circa 770 «vecchi fondi», di cui 610 autonomi e circa 160 interni a banche ed assicurazioni, sia pure come patrimonio separato ex art. 2117 cc. La particolarità era rappresentata dalla circostanza per cui i contributi erano fiscalmente deducibili in misura totalitaria (il tutto va rivisitato alla luce della riforma fiscale entrata in vigore il 1 gennaio 2001). I nuovi fondi sono quelli istituiti e regolamentati sulla base del sopracitato dlgs.124/93.
- CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI: i fondi pensione possono essere poi a contribuzione definita o a prestazione definita:
 - contribuzione definita (*DEFINED CONTRIBUTION PLANS*): definito un livello contributivo la pensione è funzione

del rendimento netto del fondo (l'alea sta nell'ammontare della pensione);

– prestazione definita (*DEFINED BENEFIT PLANS*): definito un livello di pensione la contribuzione varia in funzione del rendimento del fondo (l'alea sta nell'ammontare dei contributi)


Proprio per la differente quota di incertezza e rischiosità i fondi a contribuzione definita sono l'unica possibilità a disposizione dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e dei soci di cooperative; quelli a prestazione definita sono consentiti invece ai liberi professionisti e agli autonomi.

- **NATURA CONTRATTUALE:** la legge italiana disciplina due grandi categorie di fondi pensione:
- **CONTRATTUALI (o chiusi):** I fondi chiusi nascono dalla contrattazione e sono riservati a lavoratori che abbiano caratteristiche omogenee, sia professionali che territoriali. Non sono cioè il frutto dell'iniziativa dei singoli ma devono essere promossi da imprenditori, sindacati e associazioni di categoria. La adesione ad un fondo pensione chiuso, allora, pur volontaria, discende dall'appartenenza o meno ad una categoria di lavoratori o

ad un'azienda che l'ha costituito. Ricapitolando i fondi pensione chiusi possono essere:

- **SETTORIALI**, volti cioè ai lavoratori di un determinato settore di attività o di professione;
- **AZIENDALI**, i cui destinatari sono dipendenti appartenenti ad un'azienda o ad un gruppo aziendale;
- **TERRITORIALI**, costituiti dall'adesione di lavoratori dipendenti da imprese ubicate su un determinato territorio.

- **APERTI:** promossi e gestiti da istituzioni finanziarie, tipicamente banche o assicurazioni



La pensione integrativa in 13 risposte

1. Ho sentito di un sistema pensionistico «a pilastri». Cosa significa?

Il legislatore ha strutturato un sistema pensionistico che si basa sulla combinazione di previdenza pubblica e forme di previdenza privata (complementare). L'obiettivo è quello, attraverso il mix pubblico/privato di coprire il divario (gap) che si genera tra l'ultima retribuzione e il trattamento pensionistico pubblico irrimediabilmente in diminuzione, mantenendo inalterato il livello economico ante pensionamento. In particolare dal 1 gennaio 2001 la configurazione previdenziale si articola su tre pilastri: previdenza pubblica (INPS, INPDAI ...), previdenza collettiva (fondi pensione chiusi, fondi pensione aperti attraverso adesione collettiva), previdenza individuale (fondi pensione aperti, piani individuali di previdenza).

2. Che differenza c'è tra previdenza pubblica e previdenza complementare?

Ecco le principali differenze tra pilastro pubblico e pilastri privati. In primo luogo mentre la previdenza pubblica si basa sul meccanismo finanziario della ripartizione, i pilastri della previdenza integrativa si fondano sulla capitalizzazione. Con la ripartizione, riducendo all'essenziale, i contributi versati dai lavoratori in attività finanziano il pagamento dei trattamenti pensionistici dei quiescenti (è allora necessario un equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati). La base della previdenza privata è invece rappresentata dal meccanismo della capitalizzazione (i contributi versati dal lavoratore sono accumulati in un conto individuale ed investiti sui mercati mobiliari) basato sul rapporto causa/effetto tra quanto versato e quanto si percepirà. L'adesione alla previdenza pubblica ha poi natura obbligatoria; quella alla previdenza complementare ha invece natura volontaria.

3. Da quanto tempo esistono in Italia i fondi pensione?

La norma istitutiva è del '93, con il dl.124 varato dal governo Amato; ma passando per la riforma Dini nel'95, e

dopo lunghi momenti di stallo, hanno visto «luce» solo nel '98 (in realtà esistevano strutture simili ai fondi pensione per particolari categorie come i bancari e gli assicurativi già prima del '93, fattispecie note come «Casse preesistenti»).

4. Cosa è un fondo pensione?

Il fondo pensione è un organismo di investimento collettivo del risparmio previdenziale: lo scopo dell'adesione ad un fondo pensione vuole essere quello di «coprire» il divario (gap) che si genera tra pensione pubblica ed ultima retribuzione.

5. I fondi pensione sono tutti uguali?

No, ne esistono diverse tipologie. Volendo schematizzare è possibile individuare un triplice ordine di classificazione:

1. ordine cronologico/temporale: vecchi/nuovi fondi pensione;
2. rapporto contribuzione/prestazione: fondi pensione a contribuzione/prestazione definita;
3. in base alla fonte istitutiva: fondi pensione chiusi/aperti.

6. Che significa contribuzione definita?

Nella contribuzione definita determinato un livello contributivo la pensione è funzione del rendimento netto del fondo (l'alea sta nell'ammontare della pensione). È una tipologia di fondo pensione in cui viene fissato il livello di contributi e la prestazione è legata al rendimento degli investimenti. L'entità della pensione complementare dipenderà essenzialmente da tre fattori:

- ammontare contributi versati (quanto destino al risparmio previdenziale);
- durata versamenti (per quanto tempo verso);
- rendimenti prodotti (quanto mi rende).

7. E che cos'è invece un fondo a prestazione definita?

Con la prestazione definita, definito un livello di pensione, la contribuzione varia in funzione del rendimento del fondo (l'alea sta nell'ammontare dei contributi). La scelta del legislatore italiano è stata però, almeno per i «nuovi» fondi pensione per la contribuzione definita.

8. In che senso?

Proprio per la differente quota di incertezza e rischiosità i fondi a contribuzione definita sono l'unica possibilità a disposizione dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e dei soci di cooperative; quelli a prestazione definita sono consentiti invece ai liberi professionisti e agli autonomi.

9. Cosa sono i fondi pensione chiusi?

I fondi pensione chiusi nascono dalla contrattazione e sono riservati a lavoratori che abbiano caratteristiche omogenee, sia professionali che territoriali. Non sono cioè il frutto dell'iniziativa dei singoli ma devono essere promossi da imprenditori, sindacati e associazioni di categoria. La adesione ad un fondo pensione chiuso, allora, pur volontaria, discende dall'appartenenza o meno ad una categoria di lavoratori o ad un'azienda che l'ha costituito. I fondi pensione negoziali sono alimentati dal versamento periodico di contributi da parte sia del lavoratore che del datore di lavoro. Inoltre la legge prevede che siano finanziati anche con una quota dell'accantonamento annuo al fondo trattamento di fine rapporto (TFR), quota che è totalitaria per quanti sono stati assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993.

10. Solo i lavoratori dipendenti possono costituire un fondo pensione chiuso?

Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono aggregarsi secondo raggruppamenti anche organizzati per aree professionali e per territorio. I fondi chiusi di origine contrattuale per i lavoratori dipendenti possono essere solo a contribuzione definita; quelli per i lavoratori autonomi possono essere anche a prestazione definita.

11. Quanti tipi di fondi pensione chiusi esistono?

I fondi pensione chiusi possono essere:


- settoriali, volti cioè ai lavoratori di un determinato settore di attività o di professione;
- aziendali, i cui destinatari sono dipendenti appartenenti ad un'azienda o ad un gruppo aziendale;
- territoriali, costituiti dall'adesione di lavoratori dipendenti da imprese ubicate su un determinato territorio.

12. Cosa è un fondo pensione aperto?

È una tipologia di risparmio gestito prettamente finalizzata alla costruzione di una pensione integrativa. Possono aderirvi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti in pieno beneficio fiscale; i lavoratori dipendenti in via residuale dopo avere aderito al proprio fondo di categoria o su base collettiva a determinate condizioni nel caso in cui sussista il fondo di categoria.

13. Cosa è un piano individuale di previdenza?

È una delle due soluzioni di previdenza individuale, unitamente ai fondi aperti. È un contratto assicurativo modellato sulla struttura tipica di un fondo pensione.



Glossario delle Parole Chiave

ACCORDO ATTUATIVO: è l'accordo o il contratto aziendale o nazionale collettivo che prevede l'istituzione di un fondo pensione chiuso; vi è indicato l'ammontare delle contribuzioni.

ACQUISTO PRIMA CASA: si può chiedere una anticipazione sul TFR o sulla propria posizione individuale su fondo pensione per acquisto prima casa per sé o per i propri figli.

ADESIONE: volontà manifestata dal lavoratore di partecipare al fondo pensione. Si materializza attraverso la compilazione della apposita scheda di adesione e la sottoscrizione del prospetto informativo.

ADESIONE COLLETTIVA: è l'adesione ad un fondo pensione di più persone attraverso un accordo o un contratto aziendale o nazionale collettivo; è il caso dei dipendenti di un'azienda appartenenti ad un determinato settore.

ADESIONE INDIVIDUALE: è l'adesione effettuata dal singolo individuo in base ad una libera scelta.

ALBO (DEI FONDI PENSIONE): è un apposito albo istituito presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in cui sono iscritti tutti i fondi regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività di previdenza complementare.

AMBITO TERRITORIALE: ambito di riferimento del fondo pensione delimitato in senso territoriale in termini di residenza del potenziale aderente o di sua prevalente attività.

ANTICIPAZIONE SUL FONDO PENSIONE: è possibile chiedere anticipazioni sulla propria posizione individuale dopo che siano trascorsi almeno 8 anni per far fronte a spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli documentato da atto notarile ed ancora per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione della casa stessa,

ANZIANITÀ: costituisce una forma di pensionamento che, a determinate condizioni, si può ottenere prima del compimento dell'età pensionabile (60 o 65 anni): dopo la riforma del 1995 la pensione di anzianità si consegue (a regime dal 2008 in poi) al raggiungimento di 35 anni di contributi in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica; oppure a qualunque età se si ha un'anzianità contributiva di almeno 40 anni. Nel nuovo sistema contributivo questa prestazione non è prevista.

ASSOGESTIONI: associazione di categoria dei fondi comuni di investimento cui aderiscono anche i fondi pensione aperti.

ASSOPREVIDENZA: associazione di categoria dei fondi pensione già costituiti prima del dlgs.124/93

AUTORITÀ DI CONTROLLO (DEI FONDI PENSIONE): in primis il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, che emanano le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione. È stata poi «creata» una apposita Authority, la COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi pensione) che «supervisiona» direttamente l'operato dei fondi pensione.

BANCA: è tra i soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi pensione sia chiusi che aperti.

BANCA DEPOSITARIA: ruolo di fondamentale importanza nell'ambito di un fondo pensione chiuso è interpretato dalla banca depositaria. Le funzioni da essa espletate possono essere così schematizzate:

- custodia: conservare le azioni, i titoli e le disponibilità liquide del fondo pensione, garantendone l'esistenza;
- controllo: controllare, verificandone il rispetto del dettato legislativo e statutario, e registrare le transazioni che avvengono a nome del fondo;
- rendicontazione: trasmettere ai fondi pensione i dati relativi alle operazioni effettuate e alla consistenza e composizione del portafoglio;
- riscossione: incassare interessi e dividendi relativi al portafoglio.

BANKITALIA: interviene come Authority di vigilanza sui vecchi fondi «interni» alle banche.

BENCHMARK: indica sinteticamente l'andamento reddituale di un investimento finanziario.

BONUS FISCALE: è il tetto di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare introdotto con la nuova normativa fiscale, in vigore dal 1 gennaio 2001; è pari al 12% del reddito complessivo del contribuente/risparmiatore. Comprende i contributi del lavoratore dipendente e del datore di lavoro a fondi pensione chiusi, i contributi a fondi pensione aperti, i premi versati in polizze vita a contenuto previdenziale.

CAPITALIZZAZIONE: struttura finanziaria di un regime previdenziale tipico degli strumenti indirizzati alla costruzione di un trattamento pensionistico integrativo (fondi pensione, polizze vita).

CONGEDI PARENTALI: è una nuova fattispecie introdotta dalla legge 53/2000 per i dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per poter chiedere l'anticipazione sul tfr. Ai casi già disciplinati dall'art. 2120 comma 8 cc (spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli) sono previste tre nuove ipotesi di ammissione all'anticipo, a causa della ridotta o mancata retribuzione. Ed in particolare il beneficio spetta:

- ai genitori anche adottivi o affidatari che si avvalgono del diritto all'assenza facoltativa o o per la malattia del bambino;
- ai lavoratori che hanno presentato domanda di congedo per la formazione successivamente accolta dal datore di lavoro;
- ai lavoratori che partecipano a iniziative di formazione continua anche a livello aziendale.

CONSOB: Commissione nazionale per il controllo sulle società quotate in borsa. In tema di fondi pensione aperti vigila nella fase di distribuzione in applicazione della normativa sulla sollecitazione del pubblico risparmio.

CONTRIBUTIVO: modalità di determinazione della prestazione pensionistica pubblica (lega il trattamento pensionistico al monte contributi versati (e alla relativa rivalutazione legata al PIL e alla dinamica dell'inflazione).

CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA: si calcola con aliquote contributive calcolate dai datori di lavoro in percentuale sulla retribuzione, con onere ripartito a carico del datore di lavoro e dei lavoratori. L'importo dei contributi varia a seconda della «categoria» dei lavoratori. Si va dal 33% circa della retribuzione per i dipendenti, al 12-13% o al 15.16% a seconda dell'età e del reddito per artigiani e commercianti, al 10% per i professionisti, al 13% per le collaborazioni occasionali.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA: qualora il rapporto di lavoro venga interrotto o cessi definitivamente l'assicurato può proseguire volontariamente a versare la contribuzione in suo favore a determinate condizioni. In pratica il lavoratore versa all'INPS quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto

versare (sia la quota a suo carico che quella a carico del lavoratore) per l'assicurazione Invalidità vecchiaia e superstiti (Ivs).

CONTRIBUTIVO (CALCOLO): è il nuovo criterio di calcolo delle pensioni introdotto dalla riforma previdenziale del 1995 che si basa sul totale dei contributi accreditati e rivalutati (il cosiddetto «montante») durante la vita lavorativa in base a determinate aliquote e tassi.

CONTRIBUTO: rappresenta il versamento previdenziale del lavoratore; è determinato in genere in misura proporzionale rispetto alla misura del reddito annuo.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ: può genericamente essere definito come una tassa applicata sui contributi versati dal datore di lavoro per fini previdenziali e assistenziali.

CONTRIBUZIONE DEFINITA: tipologia di fondo pensione in cui viene fissato il livello di contributi e la prestazione è legata al rendimento degli investimenti.

CONVENZIONI: i fondi pensione chiusi gestiscono le risorse loro affidate attraverso convenzioni con i gestori abilitati.

COPERTURE ACCESSORIE: sono rappresentate da prestazioni assicurative complementari in caso di invalidità e premorienza o dalle garanzie di rendimento minimo o di conservazione del capitale.

CORPORATE GOVERNANCE: indica la ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra i diversi organi che intervengono nel governo di impresa.

COSTI: gli oneri di un fondo pensione sono rappresentati dalle commissioni di sottoscrizione e dai costi di gestione.

COVIP: acronimo che sta per Commissione di Vigilanza sui fondi pensione; ha il compito di controllare l'operato dei fondi pensione.

DEMOCRAZIA AZIONARIA: termine che sta a significare l'equilibrio tra gli «azionisti di comando» e i «piccoli azionisti» (definiti con termini zoologico come il «parco buoi»).

ETÀ PENSIONABILE: il limite di età per ottenere la pensione di vecchiaia è ora pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini (sia per i dipendenti sia per i lavoratori autonomi); nel nuovo sistema contributivo l'età pensionabile è scelta dal lavoratore in una fascia che oscilla tra i 57 e i 65 anni (sia uomini che donne).

FONDO INTERNO: fondo pensione costituito nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente pubblico.

FONDO PENSIONE: ente di diritto privato, o in alternativa, patrimonio separato e autonomo nel bilancio del datore di lavoro, all'interno del quale si realizzano uno o più programmi di previdenza complementare per gli iscritti.

FONDO PENSIONE (TIPOLOGIE): Si può seguire un triplice «criterio» di classificazione:

- ordine cronologico/temporale: vecchi/nuovi fondi pensione;
- contribuzione/prestazione: fondi pensione a contribuzione/prestazione definita;
- in base alla fonte istitutiva: fondi pensione chiusi/aperti.

FONDO PENSIONE APERTO: è istituito da banche, assicurazioni, sim, sgr e sono rivolti in prevalenza ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

FONDO PENSIONE AZIENDALE: nascono in virtù di un accordo fra i rappresentanti dei lavoratori (sindacati) e i datori di lavoro circoscritto ad una singola azienda. È interessante ricordare che i fondi pensione aziendali rappresentano in un certo senso l'embrione della previdenza complementare, anche se nascono con funzioni e finalità del tutto diverse. I fondi aziendali erano infatti fringe benefits, prestazioni aggiuntive concesse dal datore di lavoro: gratificazioni di diversa natura riconosciute a coloro che si erano maggiormente prodigati per l'azienda e ne erano stati maggiormente fedeli.

FONDO PENSIONE NEGOZIALE O CHIUSO: è quello costituito dalla volontà collettiva di imprese e lavoratori (il cui accordo si definisce fonte istitutiva); l'accesso è limitato a quella determinata categoria, a quell'impresa o a quel territorio.

FONDO PENSIONE SETTORIALE: nasce in virtù di un accordo di settore; è il caso del fondo dei chimici (FONCHIM) o dei metalmeccanici (COMETA).

FONDO PENSIONE TERRITORIALE: è costituito dall'adesione di lavoratori dipendenti da imprese ubicate su un determinato territorio; nell'ambito dei fondi pensione chiusi di notevole interesse, soprattutto in prospettiva, è il caso dei fondi pensione «ad ambito territoriale» (Laborfonds del Trentino Alto Adige, Fonfigure).

FONTI COSTITUTIVE: sono i soggetti che danno vita ad un fondo pensione; nell'ambito dei fondi pensione chiusi sono i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per i fondi aperti sono i soggetti che possono dar vita ad un fondo pensione aperto.

FONTI ISTITUTIVE: un fondo pensione nasce in base a contratti e accordi collettivi, nazionali e aziendali firmati da sindacati e imprenditori e in base ad accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dalle loro associazioni.

GRADO DI COPERTURA: rapporto tra la pensione percepita e l'ultima retribuzione del periodo lavorativo.

INDICE DI DIPENDENZA: rappresenta l'indicatore sintomatico dello stato di salute di un sistema pensionistico basato sulla ripartizione. È dato dal rapporto tra la popolazione in età pensionabile (superiore anagraficamente ai 65 anni) e quella lavorativamente «attiva» (compresa tra i 15 e i 64 anni).

LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI: sono i lavoratori che possono aderire sia a un fondo pensione a contribuzione definita che a prestazione definita, in forma individuale o collettiva; il contributo deducibile è pari al 12% del reddito complessivo fino ad un massimo di 5164,57 euro.

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E PUBBLICI: sono i lavoratori che possono aderire solamente ai fondi pensione a contribuzione definita; il contributo è deducibile nel limite del 12% del reddito complessivo con il limite dei 5164,57 euro;

esiste comunque il vincolo che venga «portata» al fondo pensione di categoria una quota di tfr almeno pari alla metà del contributo di cui si chiede beneficio fiscale.

LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: categoria di lavoratori che può aderire solamente ai fondi pensione a contribuzione definita.

MONOCOMPARTO/PLURICOMPARTO: fondo pensione con una/più linee di investimento cui possono aderire i lavoratori.

MONTANTE PREVIDENZIALE: è la prestazione finale da convertire a scadenza (almeno al 50%) in trattamento pensionistico integrativo. Deriva dalla capitalizzazione (investimento sui mercati finanziari) dei contributi versati.

OPTING OUT: con questo termine si indica l'orientamento a favorire la previdenza integrativa attraverso la riduzione dell'aliquota di contribuzione obbligatoria.

PATRIMONIO DI DESTINAZIONE: fondo interno costituito come accantonamento di bilancio ai sensi dell'art. 2117 cc.

PENSIONE: prestazione in forma periodica erogata dai fondi di previdenza obbligatoria e dai fondi pensione ai legittimi beneficiari a decorrere dal momento in cui matura il diritto a percepirla.

PENSIONE COMPLEMENTARE: prestazione aggiuntiva a quella obbligatoria che il lavoratore si costruisce nei fondi pensione privati mediante la costituzione di una posizione previdenziale individuale; la pensione è liquidata con il sistema a capitalizzazione.

PENSIONE OBBLIGATORIA: prestazione erogata dagli enti previdenziali per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria dei lavoratori e versamento contributivo obbligatorio da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori (o dei lavoratori autonomi e liberi professionisti).

PENSIONE DI ANZIANITÀ: viene concessa prima del raggiungimento dell'età pensionabile o del limite massimo di anzianità di servizio in presenza di determinati requisiti assicurativi (numero di anni di contribuzione) e anagrafici (età stabilita dall'ordinamento).

PENSIONE DI VECCHIAIA: spetta al raggiungimento dell'età pensionabile o per raggiunti limiti di età anagrafica e/o di servizio.

PENSIONE OBBLIGATORIA: prestazione erogata dagli enti previdenziali per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria dei lavoratori e versamento contributivo obbligatorio da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori (o dei lavoratori autonomi e liberi professionisti).

PIANI INDIVIDUALI DI PREVIDENZA: strumento assicurativo introdotto dalla nuova normativa fiscale, ed in particolare una delle due soluzioni a disposizione per accedere alla previdenza individuale; l'altra possibilità è l'adesione ad un fondo pensione aperto, cui sono in gran parte assimilate.

PILASTRI: terminologia usata per indicare le gambe del sistema pensionistico:

- primo pilastro: il sistema pubblico attraverso gli enti pubblici;
- secondo pilastro: la previdenza collettiva (fondi pensione chiusi);
- terzo pilastro: la previdenza individuale (fondi pensione aperti e piani di previdenza individuale).

PORTAFOGLIO: insieme di attività finanziarie possedute da un individuo in qualità di investitore.

PRESTAZIONE DEFINITA: tipologia di fondo pensione in cui l'obiettivo è quello di assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello di reddito o a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. Il contributo è in stretto rapporto con il risultato prefissato, con la possibilità quindi di variazioni nella contribuzione rispetto a quanto stabilito inizialmente; sono riservati per legge ai lavoratori autonomi.

PREVIDENZA: forma di assicurazione contro un determinato rischio ;il criterio cui è improntato il finanziamento può essere quello a capitalizzazione, diffuso nella previdenza privata, o piuttosto quello a ripartizione, diffuso nella previdenza pubblica o sociale. Il diritto alle prestazioni è subordinato al pagamento dei contributi versati.

PREVIDENZA COLLETTIVA: il concetto di previdenza collettiva si identifica con i fondi pensione chiusi o negoziali.

PREVIDENZA INDIVIDUALE: nel concetto di previdenza individuale, in base alla nuova disciplina fiscale, rientrano i fondi pensione aperti e i contratti assicurativi a contenuto previdenziale.

RELAZIONI INDUSTRIALI: il sistema di relazioni industriali è il complesso mondo dei rapporti impresa/sindacati.

RENDICONTAZIONE: le rendicontazioni predisposte dal gestore amministrativo sono rivolte agli iscritti attivi (lavoratori), a quelli passivi (pensionati), alle aziende, al fondo pensione stesso.

RENDIMENTO: il rendimento di un investimento relativo ad un certo periodo è il risultato di due componenti:

- la variazione percentuale di prezzo dell'investimento nel periodo;
- l'interesse che si incassa a fronte dell'investimento (cedola o dividendo).

RENDITA: flusso finanziario corrisposto con periodicità prefissate.

RENDITA ASSICURATIVA: periodicità che viene corrisposta vita natural durante dell'assicurato: la compagnia assicurativa calcola l'importo della rendita in considerazione del capitale a disposizione e dei coefficienti demografici (età e sesso) del percettore.

RENDITA CERTA PER 5 O 10 ANNI (E SUCCESSIVAMENTE: VITALIZIA RIVALUTABILE): è una rendita identica concettualmente alla precedente, con la previsione però per i primi 5 o 10 anni (a scelta del pensionato) di una «copertura» aggiuntiva rappresentata dalla circostanza per cui, in caso di morte del percettore all'interno del periodo di tempo individuato (i 5 o 10 anni) la «sua» stessa rendita viene corrisposta, sempre solo per lo stesso periodo di tempo, ad altro beneficiario.

RENDITA DIFFERITA: la prestazione dell'assicuratore è subordinata alla sopravvivenza dell'assicurato alla data prevista nel contratto (termine di differimento).

RENDITA FINANZIARIA: periodicità in cui il flusso è ancorato al rendimento di uno strumento finanziario ed è legato ad esso nella sua permanenza nel tempo.

RENDITA IMMEDIATA: comporta, dietro pagamento di un premio unico, l'obbligazione immediata dell'assicuratore di corrispondere la rendita.

RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE: è un emolumento periodico che viene corrisposto vita natural durante del percettore e rivalutato annualmente in base al rendimento del fondo a gestione separata collegato. Il limite è rappresentato dal trattenimento del premio tout court da parte della compagnia in caso di prematuro decesso del percettore.

RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE REVERSIBILE: è una rendita vitalizia rivalutabile in cui, senza limiti temporali (come nella certa), sine die cioè, in caso di morte del primo percettore subentrerà un nuovo beneficiario che percepirà un «nuova» rendita vitalizia rivalutabile «tarata» sui suoi coefficienti demografici (essenzialmente età e sesso).

RETRIBUTIVO: sistema di calcolo del trattamento pensionistico che collega il trattamento pensionistico alla media delle ultime retribuzioni.

RIPARTIZIONE: meccanismo di finanziamento di un sistema pensionistico, ed in particolare di quello italiano: basandosi su un criterio solidaristico, l'onere pensionistico complessivo si ripartisce sui lavoratori in attività. I contributi versati dal singolo lavoratore non vengono cioè accantonati in un conto individuale a lui intestato ma costituiscono la risorsa finanziaria per pagare il monte pensioni del sistema.

TRASFERIMENTO: è possibile trasferire la propria posizione pensionistica ad altro fondo pensione dopo un periodo di permanenza minima di cinque anni (i primi cinque anni di istituzione del fondo) o di tre nel momento in cui il fondo è a regime.

TFR: acronimo che sta per trattamento di fine rapporto che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro subordinato; si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota

pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5; la somma di tali accantonamenti si rivalutano ogni anno ad un tasso dell'1,5% fisso e del 75% dell'aumento dell'indice di prezzi al consumo ISTAT.

TOTALE RETRIBUZIONE DOVUTA/13,5 = TFR ANNUO

**RIVALUTAZIONE FONDO TFR = TOTALE TFR ACCANTONATO
× COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE ***

* La rivalutazione viene fatta limitatamente alle quote calcolate negli anni precedenti con esclusione quindi delle quote maturate nell'ultimo anno.

VECCHIAIA (PENSIONE): la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo si acquisisce alle seguenti condizioni: compimento dell'età pensionabile (60 anni per le donne e 65 per gli uomini), almeno 20 anni di anzianità contributiva e cessazione dell'attività lavorativa. Nel sistema contribu-

tivo i requisiti sono: minimo di 57 anni di età, sia per uomini che per donne almeno cinque anni di contribuzione effettiva e la cessazione dell'attività lavorativa.

VECCHIE CASSE: sono i fondi nati prima del 15 novembre 1992, prima cioè del dlgs. 124/93, la «pietra miliare» della nuova previdenza. Il fenomeno ha dimensione tutt'altro che irrilevante: sono infatti già un milione e mezzo gli Italiani iscritti a forme di previdenza preesistenti, per un totale di circa 770 «vecchi fondi», di cui 610 autonomi e circa 160 interni a banche ed assicurazioni, sia pure come patrimonio separato ex art. 2117 cc la particolarità era rappresentata dalla circostanza per cui i contributi erano fiscalmente deducibili in misura totalitaria.